

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 4958 di Venerdì 18 giugno 2021

Caduta in un albergo: sulla nozione di luogo di lavoro e di condotta abnorme

Una sentenza della Corte di Cassazione si sofferma sulla caduta dell'addetta alla reception di un albergo. La ricostruzione dell'evento, i motivi del ricorso, la nozione di ambiente di lavoro e l'abnormità delle condotte lavorative.

Roma, 18 Giu ? A volte le sentenze della Corte di Cassazione ci permettono di dare uno sguardo su ambiti lavorativi in cui si ha generalmente una scarsa considerazione dei rischi per i lavoratori, sulle reali responsabilità in caso di infortunio e su alcuni aspetti interpretativi rilevanti.

È ad esempio il caso della **Sentenza n. 40256 del 02 ottobre 2019** che si sofferma sugli incidenti che possono avvenire nell'industria alberghiera e che riguardano, in questo caso, la **caduta dell'addetta alla reception di un albergo**.

Sentenza che permette di fornire alcune informazioni sulla nozione di "**luogo di lavoro**" e, come in molte altre sentenze della Cassazione, su quando si possa considerare **abnorme** il comportamento di un lavoratore.

Con riferimento alla sentenza, l'articolo si sofferma su:

- La ricostruzione dell'evento
- I motivi del ricorso in Cassazione
- Le indicazioni della Cassazione

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS00A8] ?#>

La ricostruzione dell'evento

La Corte di Cassazione nella pronuncia ricorda che la Corte di appello di Firenze il 20 settembre 2018 aveva integralmente "confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui l'8 gennaio 2015 il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio ordinario, ha riconosciuto C.V. responsabile del reato di lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 31 ottobre 2011, condannando l'imputato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile".

Questo il **fatto** ricostruito dai giudici di merito.

G.M., dipendente della s.r.l. YYY, con mansioni di capo ricevimento presso la reception dell'albergo "XXX" in Firenze, *"avendo ricevuto più telefonate con le quali l'amministratore del condominio confinante con l'immobile dell'albergo chiedeva che si controllassero le soffitte e che si provvedesse a chiudere un varco che sembrava esistere nel muro di confine tra i due palazzi e che creava problemi ai condomini, per il pericolo di intrusioni, il 31 ottobre 2011 decise di salire in soffitta per effettuare una sommaria verifica e per poter così fornire alla società che gestiva l'albergo notizie circa la effettiva natura del problema che le era stato reiteratamente segnalato"*.

La dipendente era intenzionata a salire insieme al manutentore *"ma, essendo questi impegnato a stuccare il bagno di una camera, iniziò da sola, entrando dapprima in una soffitta, utilizzata come deposito di materiale, per poi, salendo un gradino molto alto e spingendo una porticina in metallo non chiusa, spostarsi in un'altra adiacente porzione del sottotetto, ove, in effetti, vi era la segnalata apertura: sennonché, non essendo il **pavimento di tale seconda parte di sottotetto in alcun modo portante**, essendo costituito da un semplice controsoffitto non calpestabile realizzato in materiale molto leggero - in pratica pannelli quadrati che inglobavano le plafoniere destinate ad illuminare il piano sottostante - la rottura della superficie ove stava camminando determinava il **precipitare della donna da circa quattro metri**, con lesioni causative di malattia protrattasi per 145 giorni"*.

C.V., il legale rappresentante della s.r.l. YYY, è stato ritenuto *"responsabile del contestato **reato di lesioni colpose**, con violazione della disciplina antinfortunistica (artt. 17, 28, 36 e 63 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81), per non avere reso sicuro il transito nell'ambiente di lavoro, in particolare nel locale destinato a soffitta, e per non avere valutato i rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa, in particolare il rischio di cadute"*.

I motivi del ricorso in Cassazione

Il **primo motivo**, relativo all'originaria impugnazione della sentenza riguarda, secondo il ricorrente, la *"erronea applicazione della norma che incrimina le lesioni colpose, per non avere i giudici di merito tenuto conto né della **abnormità della condotta** dell'imputata né della estraneità del luogo ove si è verificato l'infortunio alla **nozione di 'ambiente di lavoro'** in senso vero e proprio"*. In particolare G.M. *"avrebbe posto in essere una condotta abnorme, imprevedibile e non richiesta rispetto alle sue mansioni, in quanto - opina il ricorrente - ove la stessa avesse ricoperto un incarico di responsabilità, allora avrebbe dovuto conoscere i locali e non entrarvi, poiché non si trattava - si assume - di un luogo di lavoro, ovvero, in alternativa, ove non avesse avuto un ruolo di responsabilità, si sarebbe dovuta astenere dall'entrarvi ed avvertire la proprietà"*.

Inoltre la donna avendo avuto intenzione *"di effettuare una verifica solo sommaria, ne avrebbe fatta, invece, una approfondita, essendosi spinta oltre il pertugio, da cui già si vedevano i buchi al confine con l'altro immobile, senza nemmeno attendere l'arrivo del manutentore, cui, comunque, a sua volta sarebbe stato precluso entrare, non trattandosi di luogo di lavoro. La contraddittorietà della sentenza consisterebbe, dunque, in ciò: **nel chiamare verifica sommaria quella che la G.M. aveva svolto come verifica approfondita**; e nel riconoscere, anche implicitamente, la decisività del ruolo del manutentore, non atteso dalla G.M., la quale non possedeva le competenze tecniche per percepire la natura del problema che le era stato presentato"*.

Ed essendo G.M. addetta alla gestione delle prenotazioni, all'organizzazione della pulizia delle camere dell'albergo ed alla segnalazione dei guasti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, *"la stessa si sarebbe dovuta limitare solo a segnalare il riferito problema a L.DV. che, in effetti, era direttore, non essendo la verifica né urgente né rientrando nelle sue mansioni"*.

Con due ulteriori **"motivi aggiunti"** depositati successivamente il ricorrente lamenta *"carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza:*

- sia quanto alla deposizione del teste L.DV., che avrebbe riferito a proposito di aspetti fondamentali favorevoli alla difesa e che sarebbero stati trascurati dai giudici di merito (e cioè che un referente per ogni necessità c'era, ed era il dr. C.V., che altra testimone aveva detto a L.DV. di avere avvisato G.M. di non entrare nel locale in questione e che L.DV. non sapeva nemmeno dell'esistenza di tale locale e che, se avesse ricevuto le telefonate avute dalla p.o., avrebbe avvisato la proprietà) (lett. B);
- sia quanto alla natura dell'ambiente come lavorativo, tale essendo stato giudicato solo perché vi era, da tempo immemore, un letto, in contrasto con le valutazioni del consulente tecnico della difesa, geometra J. (lett. C)".

Le indicazioni della Cassazione

Si indica che il motivo contenuto nell'impugnazione originaria è "meramente reiterativo di due temi già posti con l'impugnazione di merito" ed adeguatamente affrontati e risolti dai giudici di merito, e cioè:

1. "la pretesa estraneità del luogo ove si è verificato l'infortunio all' 'ambiente di lavoro' in senso vero e proprio di G.M.;
2. e l'asserita abnormità della condotta della stessa".

Infatti, come indicato nella sentenza di secondo grado, si è **logicamente osservato**:

- "sia che l'ambiente in cui la donna si è avventurata, adiacente e comunicante con un vano adibito a deposito dell'albergo stesso, era da considerarsi a tutti gli effetti 'ambiente di lavoro', la cui estrema pericolosità non era stata né portata a conoscenza dei dipendenti né in alcun modo segnalata e che il cancelletto attraversato dalla donna era aperto;
- "sia che **non può dirsi abnorme, cioè estranea alle mansioni di lavoro e del tutto avulsa dalle stesse, la condotta consistita nel recarsi a verificare se vi fosse o meno un foro di comunicazione delle soffitte con l'immobile adiacente, che aveva procurato le reiterate telefonate dell'amministratore del condominio interessato, da parte di colei che, come capo ricevimento in un albergo di medio-piccole dimensioni, privo della figura del direttore, quantomeno in loco, era fisiologicamente destinataria anche della lamentele provenienti da terzi, rispetto alle quali era tenuta a riferire compiutamente al responsabile della società che gestiva l'albergo**".

Si conclude infine che il secondo ed il terzo motivo sono entrambi "meramente 'antitetici' ed 'oppositivi' rispetto alla ricostruzione svolta, con congrua e non illogica motivazione, dai giudici di merito".

Ne consegue, dunque, il **rigetto del ricorso** e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tiziano Menduto

Scarica la sentenza da cui è tratto l'articolo:

Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 ? Sentenza 02 ottobre 2019, n. 40256 - Caduta dell'addetta alla reception di un albergo. Nozione di ambiente di lavoro.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it